

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 03/20

Bolzano, li 07.02.2020

La prova delle cessioni intra-UE – novità dal 2020

Gentile cliente,

le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41 DL 331/93 dispone, che queste operazioni sono non imponibili Iva applicandosi il regime di "tassazione a destino" nello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della non imponibilità è necessario che:

il cedente e il cessionario siano entrambi soggetti passivi Iva (hanno una Partita Iva);

l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni;

vi sia l'effettivo trasferimento fisico dei beni dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.

Le novità introdotte dalla UE sono proprio in riferimento a quest'ultimo punto, ovvero la prova dell'effettivo trasferimento fisico dei beni tra due Stati UE.

Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 stabilisce quali debbano essere le prove dell'avvenuto trasferimento dei beni tra due Stati UE affinché l'operazione si possa considerare non imponibile. Le prove da fornire sono diverse per beni trasportati a cura del cedente o per i trasporti a cura dell'acquirente. I trasporti includono sempre anche quelli effettuati da terzi per conto del cedente o acquirente.

1.1 Elementi di prova di avvenuto trasporto

Vengono previsti due distinti gruppi di prove che sono considerati come elementi di prova della spedizione o del trasporto in altro Stato UE.

La documentazione deve essere rilasciata da due parti indipendenti l'una dall'altra e comunque diversi dal venditore e dall'acquirente.

La documentazione deve essere conservata congiuntamente alle fatture di vendita poiché si ritiene non sia consentito produrla a posteriori.

Elementi di prova di cui alla lettera a) dell'art. 45-bis c. 3:

- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) dell'art. 45-bis c. 3:

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

1.1.1 Beni trasportati da terzi per conto del venditore

Quando i beni sono trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, per provare il trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso

- **dichiarazione nella quale il cedente certifica che i beni sono stati trasportati** da lui o da un terzo per suo conto;
- di **almeno due elementi di prova di cui al gruppo a)** rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure, in alternativa;
- di **una qualsiasi degli elementi** di prova di cui al gruppo a) **in combinazione** di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

I due documenti di cui agli ultimi due punti scelti o disponibili per provare il trasferimento devono essere rilasciate da due parti indipendenti l'una dall'altra e comunque diversi dal venditore e dall'acquirente.

1.1.2 Beni trasportati da terzi per conto dell'acquirente

Quando i beni sono trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto, per provare il trasferimento fisico della merce il venditore deve essere in possesso

- di **almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a)**, rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure;
- di **uno qualsiasi dei singoli elementi** di cui al gruppo a) **in combinazione** con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra;
- **sempre anche una dichiarazione rilasciata dall'acquirente** entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione che certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Questa dichiarazione deve contenere
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;
 - la data e il luogo di arrivo;

- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

La dichiarazione rilasciata dall'acquirente deve essere rilasciata dallo stesso al venditore **entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.**

I due documenti di cui agli ultimi due punti scelti o disponibili per provare il trasferimento devono essere rilasciate da due parti indipendenti l'una dall'altra e comunque diversi dal venditore e dall'acquirente.

1.1.3 Beni trasportati con mezzi propri del venditore o acquirente

La disposizione che i documenti debbano provenire da parti diverse dal venditore o acquirente rende la prova di trasporto con mezzi propri del venditore o acquirente impossibile ai sensi dell'art. 45-bis, ma in questi casi le prove possono essere fornite con le modalità ritenute idonee dalle autorità nazionali. L'amministrazione finanziaria italiana si è espressa in diversi interventi¹ sui documenti idonei a comprovare l'avvenuto trasporto e trasferimento dei beni.

Quando allora non è possibile provare il trasferimento ai sensi dell'art. 45-bis in quanto **il trasporto è eseguito con mezzi propri, le indicazioni della prassi nazionale "integrano" le possibili prove idonee a documentare il trasferimento.**

Nella risposta all'interpello n. 100 del 08.04.2019 con rispetto ai trasporti con clausola "franco destino" (trasporto a cura del cedente o terzo per suo conto) e "franco fabbrica" (trasporto a cura dell'acquirente o terzo per suo conto) **l'Agenzia delle Entrate ha ritenuta idonea la seguente documentazione:**

- un documento redatto dal venditore che contiene:
 - identificativo dell'acquirente;
 - riferimento alla fattura di vendita;
 - riferimento alla fattura logistica interna;
 - data fattura;
 - data documento di trasporto;
 - destinazione merci, paese di destinazione, anno di ricezione;
 - dichiarazione da parte dell'acquirente che *"merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito o i nostri negozi nel Paese ____ nel mese mm.aaaa"*;
- fattura del trasportatore indicante i trasporti effettuati;
- fattura di vendita;
- documentazione bancaria relativa al pagamento delle cessioni;
- documentazione relativa a impegni contrattuali assunti;
- elenchi Intrastat.

¹ AdE Ris. 345/2007; AdE Ris. 477/2008; AdE Ris. 19/2013; AdE Interpello 100 del 08.04.2019

1.2 Tabella riepilogativa

Tipo trasporto	Documentazione necessaria			Documentazione idonea
Trasporto per conto del venditore	Attestazione che certifica l'avvenuta esecuzione del trasporto da lui effettuato o commissionato			<u>Prove ai sensi lettera a)</u> • Documento o lettera CMR firmati; • Polizza di carico; • Fattura di trasporto aereo; • Fattura emessa dallo spedizioniere.
	+			
	due elementi da lettera a) ²	oppure	un elemento lettera a) e un elemento lettera b) ²	
Trasporto per conto dell'acquirente	+			<u>Prove ai sensi lettera b)</u> • Polizza assicurativa della spedizione o documenti bancari attestanti pagamento della spedizione; • documenti ufficiali da pubblica autorità che confermano l'arrivo nel Paese UE di destinazione; • ricevuta rilasciata da depositario nel Paese UE di destinazione che conferma il deposito.
	Attestazione dell'acquirente ³ riportante • la data di rilascio; • il nome e l'indirizzo dell'acquirente; • la quantità e la natura dei beni; • la data e il luogo di arrivo; • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; • l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.			
Trasporto in proprio a parte del cedente o acquirente (in mancanza delle prove di cui sopra)	• un documento redatto dal venditore che contiene: ○ identificativo dell'acquirente; ○ riferimento alla fattura di vendita; ○ riferimento alla fattura logistica interna; ○ data fattura; ○ data documento di trasporto; ○ destinazione merci, paese di destinazione, anno di ricezione; ○ dichiarazione da parte dell'acquirente che <i>"merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito o i nostri negozi nel Paese ____ nel mese mm.aaaa"</i>; • fattura del trasportatore indicante i trasporti effettuati; • fattura di vendita; • documentazione bancaria relativa al pagamento delle cessioni; • documentazione relativa a impegni contrattuali assunti; • elenchi Intrastat.			

² rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra e comunque diversi dal venditore e dall'acquirente.

³ Da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Allegato – Check List

Transporto da parte di terzi

Almeno 2 da a) o 1 ciascuno da a) e b)

Elementi lettera a)

- ☐ CMR firmato
- ☐ polizza di carico
- ☐ Fattura di trasporto aereo
- ☐ Fattura vettore
- ☐ I singoli documenti sono rilasciati da parti indipendenti

Elementi lettera b)

- ☐ Polizza assicurativa; conferma di pagamento Trasporto
- ☐ documento ufficiale della pubblica autorità
- ☐ Ricevuta depositario in altro Paese membro UE

Se il trasporto è per conto del venditore

- ☐ Dichiarazione relativa al trasporto da parte del venditore

Se il trasporto è per conto dell'acquirente

- ☐ Dichiarazione dell'acquirente
- ☐ Ricevuta il _____ (termine: mese cessione + 10 giorni)

Transporto con mezzi propri

- ☐ Documento con contenuto rilevante sottoscritto dal venditore
- ☐ Fattura del vettore contenente i trasporti eseguiti
- ☐ Fattura di vendita
- ☐ Documentazione bancaria dei pagamenti delle cessioni
- ☐ Elenchi Intrastat
- ☐ Documentazione relativa a impegni contrattuali

Allegato – Fac Simile Dichiarazioni

Dichiarazione in caso di trasporto per conto del venditore

Possibile specificazione, anche come aggiunta ai documenti esistenti (ad es.: DDT, fattura):
"Gli articoli sono stati trasportati con mezzi propri o da terzi autorizzati".

Dichiarazione in caso di trasporto per conto dell'acquirente

Eventuale dichiarazione dell'acquirente in caso di trasporto da o su suo ordine.

L'acquirente degli articoli, come di seguito identificato, conferma che gli articoli sono stati trasportati nello Stato membro dell'UE _____ da lui stesso o da terzi per suo conto.

Ulteriori dettagli:

- *Nome/indirizzo/P.IVA dell'acquirente: _____*
- *Numero e natura degli oggetti*
- *Gli articoli sono arrivati a _____ (località) il _____ (data).*
- *Gli articoli sono stati ricevuti da _____ (nome, cognome) per conto dell'acquirente.*

Data della presente dichiarazione: _____

Firma dell'acquirente: _____

Dichiarazione per il trasporto con mezzi propri

Il venditore italiano, se il trasporto è effettuato con mezzi propri e non possono essere fornite le prove di cui all'art. 45-bis, ai sensi della risposta all'interpello AdE 100/2019, oltre agli altri documenti pertinenti, deve rilasciare anche una dichiarazione con la seguente possibile formulazione.

Nome/indirizzo/P.IVA del venditore _____

Il venditore, al contempo vettore, della merce, come qui identificato, conferma che la merce è stata trasportata con i propri mezzi verso lo Stato membro dell'UE _____ il _____.

Ulteriori dettagli:

- Nome/indirizzo/P.IVA dell'acquirente: _____

- Gli oggetti trasportati sono stati addebitati con fattura _____ di _____.

- Documento di trasporto: No. _____, Data _____

Data della presente dichiarazione: _____

Firma del venditore: _____

Allegati

Fattura di vendita

Conferma di pagamento fattura di vendita

Documento di trasporto

Dichiarazione Intrastat del periodo di riferimento in questione

Anche in questo caso, la "Dichiarazione in caso di trasporto per conto dell'acquirente" potrebbe anche essere utile per confermare l'arrivo degli articoli in un altro Stato membro dell'UE.